



COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. di Registro 6

in data 07/05/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addi **sette** del mese di **Maggio** alle ore **20:45** nella sala comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MONTAGNER CRISTIANO	P		SONDA DARIO	P	
FIETTA VALENTINA	P		FERRONATO MICHELE	P	
FERRONATO LUCA	P		BOZZETTO MANUELE		AG
EGER ALBERTO	P		MICHIELETTO NADIA		AG
SPEGGIORIN GIUSEPPE	P		MARCHESAN TATIANA	P	
BONTORIN ELLENA	P		FIETTA LIANA	P	
DISSEGNA ALESSANDRA	P				

Presenti: 11 - Assenti: 2

Sono nominati scrutatori:

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.

IL SINDACO Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la "nuova" IMU;
- il citato articolo 1, al comma 738, ha abrogato la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata in premessa:

- assoggetta all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- stabilisce che, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- definisce, ai sensi del comma 741, gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- stabilisce, ai sensi del comma 742, che il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- conferma, nel comma 744, la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che:

- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
- il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;
- il comma 748, fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750, stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

precisando che tali immobili saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 755, disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al comma 755 i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative sopra illustrate, le aliquote della "nuova" IMU applicabili dal 01/01/2020 sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	Massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso A1/A8/A9
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23,12,2019 con al quale sono state confermate, per l'anno 2020, le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica (IUC) - componente Tassa Servizi Indivisibili (TASI);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23,12,2019 con al quale sono state confermate, per l'anno 2020, le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica (IUC) - componente Imposta Municipale Propria (IMU)

DATO ATTO che le scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio consentono di introdurre le seguenti misure di aliquota e detrazioni IMU per l'anno 2020, le quali rappresentano la somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019:

- 0,55% per abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, detrazione € 200,00
- 0,10 % per fabbricati rurali strumentali
- 0,15% per i c.d. "beni merce"
- 0,86% per i terreni agricoli
- 1,01% per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D"
- 1,01% per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;

ATTESO, pertanto, che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,55% detrazione € 200	pari alla somma delle previgenti aliquote IMU (0,4%) e TASI (0,15%)
fabbricati rurali strumentali	0,10%	pari alla previgente aliquota TASI
"beni merce"	0,15%	pari alla previgente aliquota TASI
terreni agricoli	0,86%	pari alla previgente aliquota IMU
Fabbricati gruppo "D"	1,01%	pari alla somma delle previgenti aliquote IMU (0,86%) e TASI (0,15%)
Aree fabbricabili	1,01%	pari alla somma delle previgenti aliquote IMU (0,86%) e TASI (0,15%)
altri immobili	1,01%	pari alla somma delle previgenti aliquote IMU (0,86%) e TASI (0,15%)

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel

Regolamento in corso di predisposizione, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall'art 174 del TUEL, nonché dal D. Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 07/10/2019 con la quale è stata approvata la bozza di DUP 2020-2022 disponendone la presentazione al Consiglio Comunale, per la relativa approvazione, avvenuta con deliberazione C.C. n. 36 del 31/10/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 84/2019 e C.C. n. 36/2019;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, allegati all'originale del presente atto

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 16/03/2020 avente ad oggetto: “Approvazione aliquote nuova IMU – anno 2020”;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto altresì il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2016;

PROPONE

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, le seguenti aliquote della “nuova” IMU, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2020;

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,55% detrazione € 200
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	0,15%

terreni agricoli	0,86%
Fabbricati gruppo "D"	1,01%
Aree fabbricabili	1,01%
altri immobili	1,01%

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27.12.2019, n. 160;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza di procedere con la bollettazione della "nuova" IMU da inviare ai contribuenti entro la scadenza di pagamento del mese di Giugno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Montagner Cristiano - Sindaco

Questo va solamente a recepire quello che non è stato recepito il 23 dicembre in fase di bilancio di previsione in quanto la legge di stabilità non era ancora definitiva e approvata.

Andiamo a approvarla oggi come primo Consiglio Comunale per il 2020 ma è solo una mera somma rispetto a quello che si era già stabilito come aliquota vecchia IMU e TASI.

Da sei anni a questa parte l'aliquota IMU resta invariata e quindi lo 0,76 per cento più lo 0,1 per cento che quindi forma uno 0,86 per cento, più la TASI che è lo 0,15 per cento forma una nuova IMU pari all'1,01 per cento.

Non c'è stato nessun tipo di variazione posto che l'avevamo già fissato con il Consiglio Comunale del 23 dicembre e quindi siamo fermi allo 1,01 per cento.

Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 11

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari nessuno

Astenuti n. 2 (Marchesan - Fietta Liana)

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, le seguenti aliquote della "nuova" IMU, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2020;

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,55% detrazione € 200
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	0,15%
terreni agricoli	0,86%
Fabbricati gruppo "D"	1,01%

Aree fabbricabili	1,01%
altri immobili	1,01%

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27.12.2019, n. 160;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente: Presenti n. 11

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari nessuno

Astenuti n. 2 (Marchesan - Fietta Liana)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza di procedere con la bollettazione della "nuova" IMU da inviare ai contribuenti entro la scadenza di pagamento del mese di Giugno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Cristiano Montagner

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Chiara Perozzo

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)